

3.1 PROVVEDIMENTO del 23 aprile 2019 “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n.350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”

3.1.1 1) Quesito sull’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio

<i>Riferimento della disposizione in commento</i>
Art. 15-bis (“esponente responsabile per l’antiriciclaggio”), comma 1, pag. 11 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<u>1. Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali e quanto previsto dall’articolo 15 che precede, gli operatori possono nominare un componente dell’organo di amministrazione quale esponente per l’antiriciclaggio. L’incarico ha natura esecutiva e può essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante.</u>
<i>Quesito</i>
Si chiede di precisare se il ruolo di “esponente responsabile per l’antiriciclaggio” possa essere assunto anche da un soggetto che non faccia parte dell’organo di amministrazione (ad es. direttore generale o equivalente), in analogia a quanto previsto dalle <i>Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i> per come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023 (parte seconda, sezione III-bis “esponente responsabile per l’antiriciclaggio”) per cui: “ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, i destinatari nominano un componente dell’organo di amministrazione quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio [...] <u>L’incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l’efficacia della funzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio</u> ”.
<i>Soluzione proposta</i>
Prevedere la possibilità di attribuire il ruolo di “esponente per l’antiriciclaggio” anche a un soggetto che non faccia parte dell’organo di amministrazione a condizione che sia preservata l’efficacia della funzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.

3.1.2 2) Quesito sui compiti della funzione antiriciclaggio

<i>Riferimento della disposizione in commento</i>
Art. 18 (“Compiti della funzione antiriciclaggio”), comma 2, pag. 14 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<u>2. La funzione antiriciclaggio può essere coinvolta nell’effettuare le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.</u>
<i>Quesito</i>
Si chiede di chiarire e/o rettificare il contenuto della disposizione per evitare interpretazioni errate, in quanto l’espressione “ <i>può essere coinvolta ... nei soli casi in cui ... è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio</i> ” può apparire limitativa della possibilità di intervento della funzione antiriciclaggio alle sole ipotesi richiamate e non in ipotesi di rischio medio alto o elevato ma non “particolarmente elevato”; la definizione di rischio particolarmente elevato non è rinvenibile nel provvedimento e nemmeno nella norma primaria, per cui si chiede di specificare se il riferimento sia alle ipotesi in cui è richiesto l’intervento dell’alto dirigente (PEP, paesi terzi, etc) o ad altre casistiche e nel caso quali.
<i>Soluzione proposta</i>
Riformulare la prescrizione nei termini di seguito proposti: “ <i>la funzione antiriciclaggio <u>deve</u> essere coinvolta nell’effettuare le attività di adeguata verifica della clientela nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è elevato il rischio di riciclaggio o sono comunque richieste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela</i> ”

3.1.3 3) Quesito sulla relazione del responsabile SOS

<i>Riferimento della disposizione in commento</i>
Art. 22 (“Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette”), pagina 16 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<p><del>6. — Annualmente il responsabile delle SOS redige una relazione nella quale sono sintetizzate le attività svolte con riferimento al numero delle segnalazioni ricevute e analizzate, al loro valore e al numero di quelle effettivamente inoltrate all’UIF con l’indicazione di ulteriori fatti di rilievo per l’attività svolta in tale ambito.</del></p>
<i>Quesito</i>
Il comma 6 risulta espunto dal documento di consultazione pubblicato in data 29 aprile 2024: si chiede di confermare che trattasi di abrogazione e che le informazioni di cui alla relazione del responsabile sos NON debbano essere riportate nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio.
<i>Soluzione proposta</i>
Vgs. sopra

3.2 PROVVEDIMENTO del 4 febbraio 2020 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”

3.2.1 4) Quesito sulla nozione di cliente (CASO 3 dell’Allegato 2)

<i>Riferimento della disposizione in commento</i>
CASO 3 dell’Allegato 2 (“Contratto con un intermediario bancario o finanziario per lo svolgimento dell’attività nei confronti di un soggetto servito”), pagina 28 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<b>CASO 3: contratto con un intermediario bancario o finanziario per lo svolgimento dell’attività nei confronti di un soggetto servito.</b> L’operatore stipula un contratto con un intermediario bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un “soggetto servito” (“C”). L’operatore, di regola, applica misure semplificate <u>sull’intermediario bancario o finanziario suo cliente</u> ; effettua in ogni caso il monitoraggio sulla operatività svolta dal soggetto servito sulla base dell’attività prevalente svolta da quest’ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell’intermediario. In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l’operatore considera l’opportunità di chiedere all’intermediario cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito, <u>ferma restando la possibilità di ricorrere a fonti aperte</u> . In base a tutte le informazioni acquisite, l’operatore potrà valutare l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta <u>al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento e/o la modifica del livello di rischio del cliente</u> .
<i>Quesito</i>
Si fa riferimento alla struttura della prestazione di servizio delineata nel CASO 3 dell’Allegato 2 ed in particolare ad un contratto (o anche ad una convenzione) tra un operatore “gestore contante” ed un intermediario bancario (cliente) per il trattamento del contante di uno o più “soggetti serviti”. Nel CASO 3 cosa cambia se negli accordi contrattuali viene previsto che la fatturazione per i costi dei servizi di trasporto e trattamento dei valori avvenga nei confronti del soggetto servito, che quindi si accolla il debito (oppure nei confronti della società che controlla il soggetto servito)? Resta fermo che le richieste di attivazione dei servizi pervengono unicamente dal cliente intermediario bancario Il quesito proposto tende a conoscere se tali condizioni o clausole particolari rendano il soggetto servito “cliente” a fini antiriciclaggio e precipuamente soggetto da sottoporre ad adeguata verifica della clientela.
<i>Soluzione proposta</i>
Non si rileva alcuna idoneità delle clausole, che riguardano questioni di eminente natura contabile, fiscale o contenziosa, a incidere sulla qualificazione dei soggetti a fini antiriciclaggio. Il cliente dell’operatore è e resta infatti il committente (intermediario bancario) mentre il soggetto servito permane nel ruolo di mera controparte, anche se assume la (sola) obbligazione di pagare al posto del cliente.

### 3.2.2 5) Quesiti sullo scambio di informazioni sull'operatività del soggetto servito

<i>Riferimento della disposizione in commento</i>
Parte seconda "Obblighi di adeguata verifica", paragrafo 7, "soggetti serviti", quinto capoverso, pag. 16 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<u>L'operatore e il suo cliente si scambiano informazioni sull'operatività del soggetto servito per l'adempimento degli obblighi a fini antiriciclaggio (ad esempio, importi e tagli delle banconote oggetto di trattamento, località di ritiro o di consegna delle somme)<sup>2</sup>.</u>
<sup>2</sup> Tale previsione vale anche in caso di affidamento dell'attività di trattamento del contante da parte di un operatore a un altro

<i>Quesito 5.A</i>
<p>Nell'ipotesi di cui alla nota 2, dove si crea un rapporto di clientela tra l'operatore del contante che eroga il servizio ("Operatore Soggetto Obligato") e l'operatore del contante che richiede il servizio ("Operatore Cliente"), si chiede di precisare:</p> <p>se le informazioni sul soggetto servito che l'Operatore Cliente fornisce all'Operatore Soggetto Obligato secondo la prescrizione in commento debbano intendersi ricondotte al perimetro dell'obbligo di fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 231/2007 ("obblighi del cliente") con conseguente applicabilità dell'obbligo di astensione ex art. 42 d.lgs. 231/2007 nelle ipotesi in cui siano i dati sul soggetto servito non vengano adeguatamente forniti e delle sanzioni penali di cui all'articolo 55, comma 3 d.lgs. 231/2007 per l'Operatore Cliente che fornisca dati falsi o informazioni non veritiere</p> <p>oppure</p> <p>se le informazioni sul soggetto servito siano da acquisirsi nella prospettiva di adempiere alla specifica prescrizione regolamentare in commento, non dovendosi apprezzare eventuali mancanze nella fornitura delle informazioni sul soggetto servito ai fini dell'obbligo di astensione ma solo ed eventualmente come vulnerabilità del presidio di mitigazione imposto dal Provvedimento. In quest'ultimo caso (i.e. deficit nella fornitura delle informazioni), trattandosi di violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si chiede di conoscere se sia applicabile il ricorso al sistema del whistleblowing per comunicare a Banca d'Italia le citate violazioni o se la reticenza e la riluttanza nella fornitura delle informazioni siano da valutare nella logica del sospetto.</p> <p>In aggiunta, nell'ipotesi di cooperazione tra operatori sul medesimo soggetto si chiede di chiarire se la cooperazione possa o debba avere ad oggetto le valutazioni condotte da ciascun operatore e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette stante che non appare richiamabile la disapplicazione del divieto di cui all'articolo 39 d.lgs. 231/2007 prevista tra intermediari bancari e finanziari o tra professionisti.</p>
<i>Soluzione prospettata</i>
Ricondurre la previsione in esame nell'ambito dell'articolo 22 d.lgs. 231/2007 o fornire le precisazioni richieste

*Quesito 5B*

Nell'ipotesi di cui alla nota 2, dove l'operatore del contante "A" stipula un contratto con un cliente "C" ed attribuisce l'incarico di effettuare parte del trattamento del contante di "C" a un operatore del contante "B", si chiede di precisare che la fornitura delle informazioni debba essere conferita dall'operatore del contante "B", per la parte di trattamento svolta in concreto, in favore dell'operatore del contante "A" per le complessive valutazioni che quest'ultimo dovrà svolgere sul proprio cliente "C" (valutazioni da svolgere appunto sulla base delle informazioni ricevute dai vari operatori di tipo "B" intervenuti nel trattamento del contante di "C").

Quanto sopra anche allo scopo di non gravare gli operatori del contante con adempimenti che risulterebbero ultronei o duplicati in quanto già svolti dall'operatore del contante che ha la relazione diretta con il proprio cliente (peraltro senza apportare utilità effettiva al sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

*Soluzione prospettata*

Vgs. sopra

### 3.2.3 6) Quesito sulla definizione di operazione

<i>Riferimento della disposizione in commento:</i>
Disposizioni preliminari, paragrafo 2 “definizioni”, 17) “operazione”, 18) “operazione frazionata” e 19) “operazione occasionale”, pagina 5 del documento in consultazione
<i>Testo nel documento in consultazione</i>
<del>16</del> 17) “operazione”: l’attività consistente nel trattamento del contante;
<del>17</del> 18) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
<del>18</del> 19) “operazione occasionale”: un’operazione consistente nel trattamento del contante non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
<i>Quesito</i>
<p>Nelle definizioni del Provvedimento è stata confermata la definizione di “operazione” con il significato di “attività consistente nel trattamento del contante”. In occasione della precedente consultazione, si erano già avanzate richieste di precisazioni in punto di coerenza di tale accezione rispetto alla definizione normativa di “operazione” di cui al d.lgs. 231/2007 secondo cui è tale “l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o del compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale” (cfr. articolo 1, comma 2, lett t) d.lgs. 231/2007). Ciò nella considerazione che la contazione non comporta movimentazione, trasferimento, né trasmissione di mezzi di pagamento e che, relativamente appunto alle operazioni occasionali, l’adeguata verifica è dovuta solo al superamento della soglia di ammontare di euro 15.000.</p> <p>Premesso quanto sopra, rispetto alla definizione di “operazione” (e di quelle correlate di “operazione occasionale” ed “operazione frazionata” del provvedimento si richiedono dei chiarimenti in ordine all’assoggettabilità o meno all’adeguata verifica di alcune frequenti esemplificazioni operative:</p> <p>con riferimento al concetto di <b>operazione occasionale</b>, si chiede di chiarire</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se l’attività di contazione svolta nei confronti di un cliente o di un soggetto servito per un importo complessivo pari a 10.000 euro debba ritenersi esclusa dagli obblighi antiriciclaggio;</li><li>- se l’attività di trattamento del contante svolta a favore di un soggetto servito con cui non si ha rapporto contrattuale, ma che viene richiesta e svolta sulla base di una convenzione di prezzo a chiamata (c.d. listino) concordato con altro operatore del contante sia da considerare operazione occasionale considerato che la convenzione di prezzo non prevede obbligazioni corrispettive e quindi non appare rientrare nella definizione di rapporto continuativo. Si consideri che non si hanno preventivamente informazioni sull’ammontare delle somme da contare; si chiede quindi come debba essere valutato il “superamento” della soglia dei 15.000 euro;</li><li>- analogamente, se un servizio di ritiro e contazione di denaro richiesto in via estemporanea da un cambia valute e da svolgersi in una determinata giornata debba essere assoggettato ad adeguata verifica anche se, al momento della richiesta, non si hanno informazioni circa l’ammontare del contante che sarà oggetto del ritiro e quindi se l’importo contato sarà pari o maggiore di 15.000 euro;</li></ul>

- se l'operazione occasionale debba essere considerata facendo riferimento alla "occasionalità" della relazione con il soggetto servito o con l'operatore del contante che richiede il servizio;
- con riferimento al concetto di **operazione frazionata**, si chiede di chiarire
- se assume rilievo a fini di adeguata verifica (e da quando) la circostanza per la quale in un periodo di tempo più esteso di 7 giorni vengano resi più servizi di contazione ad un medesimo un cliente o soggetto servito, per cui la somma degli importi contati risulti pari o superiore a 15.000 euro; in altre parole, si chiede di chiarire se il citato "cumulo" debba essere considerato solo con riferimento alle somme contate nel circoscritto periodo di sette giorni.

*Soluzione prospettata*

Stante le definizioni su richiamate, si ritiene che in tutte le attività consistenti nel trattamento del contante sopra esemplificate si ricada nella casistica di operazioni occasionali e, laddove l'ammontare delle banconote contate (anche cumulativamente considerato in un arco di sette giorni) non superi la soglia prevista dalla normativa per le operazioni occasionali, l'operatore del contante non debba assolvere né sul cliente né sul soggetto servito obblighi di adeguata verifica della clientela.

Alternativamente, si richiede di valutare l'attività consistente nel trattamento del contante possa essere piuttosto ricondotta, per la sua natura di prestazione di "servizio", cioè di una prestazione commerciale, all'interno della nozione di prestazione professionale di cui all'articolo 1, comma 2, lett. gg), d.lgs. 231/2007 ("una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico...") per cui la stessa normativa non prevede alcuna soglia di rilevanza per la sussistenza degli obblighi; in tale ipotesi assumerebbero rilievo come cliente sia il soggetto che richiede la prestazione sia quello che la ottiene (cfr. articolo 1, comma 2, lett. f), d.lgs. 231/2007), nei cui confronti andrebbero quindi assolti gli obblighi di adeguata verifica.

\*\*\*